

Chiarimento n. 5

Domanda

1. In riferimento all'art. 3 del capitolato e nello specifico alla richiesta di messa in disponibilità di automobili sanitarie dotate di frigorifero per il trasporto di materiali biologici si chiede di conoscere quali siano le temperature richieste per il trasporto dei chiesti materiali.

Risposta

Le temperature di trasporto dei materiali biologici possono variare da - 2° C a + 20° C, in funzione della tipologia di materiale trasportato.

Domanda

2. In riferimento al servizio di trasporto materiali biologici si chiede di confermare che i campioni verranno consegnati all'autista all'interno dei relativi contenitori primari, secondari e terziari e che la ditta aggiudicataria dovrà fornire esclusivamente il frigorifero munito di sistema di controllo e registrazione della temperatura.

Risposta

Si conferma.

Domanda

3. In riferimento alle automobili sanitarie da mettere in disponibilità del servizio si chiede se le stesse debbano avere delle specifiche caratteristiche costruttive.

Risposta

Nessuna.

Domanda

4. In riferimento ai chiarimenti pubblicati dalla Stazione Appaltante e specificatamente alla risposta al quesito n. 1 con la quale la Stazione Appaltante afferma che "Al momento della presentazione dell'offerta l'operatore economico deve essere in possesso dei mezzi richiesti per l'espletamento del servizio" si specifica che, l'articolo 2 del Capitolato alla lettera b) sancisce che i mezzi dovranno essere di nuova acquisizione o comunque non immatricolati prima di Gennaio 2025. Avendo dato quindi la Stazione Appaltante la possibilità di mettere in disponibilità del servizio mezzi di nuova immatricolazione non si comprende il riscontro dato dalla Stazione Appaltante alla richiesta di chiarimento. Si rappresenta che richiedere il possesso ovvero la disponibilità del parco ambulanze alla scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione significherebbe gravare l'operatore economico/aspirante concorrente di costi eccessivi, a fronte di un'aggiudicazione non certa.

Risposta

Vedi Rettifica Chiarimento n. 1, Risposta n. 1.

II RUP
Dott. MARCO LUGLI